

Contratto per la prestazione dei servizi della “Fornitura di servizi relativi alla creazione delle unità di paesaggio, alla realizzazione delle tipologie di suolo e unità cartografiche, nonché alla supervisione e verifica del rilevamento pedologico del Bacino Idrografico del fiume Arno”.

L'anno duemilaotto il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 10 - presso la sede del Consorzio LaMMa

TRA

Il Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile” –LaMMa- (C.F. n°. 94152640481) di seguito denominato Consorzio con sede in Via Madonna del Piano 10 -50019 Sesto Fiorentino,) rappresentato da Mario Desideri nato a Torino il 28/10/1950, e domiciliato presso la sede del Consorzio il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico, in virtù della nomina con l'Atto costitutivo del Consorzio del 20.12.2007 Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21/12/2007 ed autorizzato, ai sensi dell'art.24 dello Statuto del Consorzio a impegnare legalmente e formalmente il Consorzio LaMMa per il presente atto approvato in schema di contratto con Decreto n. 14 del 10/07/2008

E

La Ditta Soilata S.r.l., sede legale in Firenze–50132-Via Guerrazzi 2-4/r P.IVA 05824480486 e Codice Fiscale 05824480486 rappresentata dal Dott. Lorenzo Gardin, nato a il _____, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

PREMESSO

➤ che l'Amministratore Unico ha ritenuto opportuno procedere

all'affidamento della prestazione dei servizi della **“Fornitura di servizi relativi alla creazione delle unità di paesaggio, alla realizzazione delle tipologie di suolo e unità cartografiche, nonché alla supervisione e verifica del rilevamento pedologico del Bacino Idrografico del fiume Arno”** ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n° 163/2006 ed individuato come modalità di aggiudicazione il criterio stabilito al punto 6 del Capitolato speciale.

- che al termine delle operazioni di gara, come da verbale redatto in data 09/07/2008 è risultata vincitrice l'offerta presentata dalla Ditta SoilData S.r.l.
- che con decreto n° 14 del 10/07/2008 dell'Amministratore Unico, si è provveduto ad approvare, fra l'altro il verbale di gara e lo schema di contratto e nelle more della conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, ad aggiudicare sotto condizione, i servizi di **“Fornitura di servizi relativi alla creazione delle unità di paesaggio, alla realizzazione delle tipologie di suolo e unità cartografiche, nonché alla supervisione e verifica del rilevamento pedologico del Bacino Idrografico del fiume Arno”**
- che è stato espletato con esito _____ il controllo sulla dichiarazione relativa ai contributi previdenziali e assicurativi resa dalla Ditta SoilData S.r.l. in sede di gara ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
- che la Ditta ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € _____ (_____) a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che le parti hanno stabilito di stipulare oggi il presente atto in forma di scrittura privata fra le parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

➤ Il Consorzio LaMMa, nella persona dell'Amministratore Unico responsabile del contratto Mario Desideri, affida alla Ditta SoilData S.r.l che, nella persona del legale rappresentante Dott. Lorenzo Gardin, accetta e si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi di **“Fornitura di servizi relativi alla creazione delle unità di paesaggio, alla realizzazione delle tipologie di suolo e unità cartografiche, nonché alla supervisione e verifica del rilevamento pedologico del Bacino Idrografico del fiume Arno”**, dettagliati all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto:

- delle specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare nel rispetto dell'articolo 1 che, sottoscritto per accettazione, così come presentato in sede di gara, si allega al presente contratto sotto la lettera “A”;
- di quanto indicato nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara, che si trova depositata presso il Consorzio LaMMa.

ART. 2 – TEMPI, MODALITÀ DI ESECUZIONE E VALIDITÀ DEL CONTRATTO

La prestazione dei servizi di **“Fornitura di servizi relativi alla creazione delle unità di paesaggio, alla realizzazione delle tipologie di suolo e unità cartografiche, nonché alla supervisione e verifica del rilevamento pedologico del Bacino Idrografico del fiume Arno”** dovrà essere espletata con le modalità indicate nell' articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La durata delle attività è stabilita in 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e queste si svolgeranno sia a Sesto Fiorentino presso la sede del Consorzio LaMMa, sia presso la sede dell'impresa aggiudicataria o in campagna in relazione alle fasi di attività da realizzare.

Il contratto ha decorrenza alla data di stipula del presente atto e ha durata di 18 (mesi) dalla data di sua sottoscrizione.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è stabilito nell'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre I.V.A., così come risulta dall'offerta economica presentata dalla Società che in originale si allega al presente contratto sotto la lettera "B".

ART. 4 – FATTURAZIONE E MODALITÀ PAGAMENTI

Il pagamento delle spettanze alla Società fornitrice viene effettuato ogni 3 mesi per un importo corrispondente ad 1/5 del totale del periodo come previsto nell'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture, esse dovranno essere emesse dopo l'esito positivo della verifica delle attività realizzate e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della Società. Le fatture verranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, ovvero entro 90 (novanta) giorni nei periodi in cui l'Amministrazione del Consorzio predispone le scritture contabili per la chiusura dell'esercizio finanziario e l'apertura del nuovo esercizio.

Le fatture dovranno essere intestate a: "Consorzio LaMMa – codice fiscale 94152640481" dovranno pervenire in Via Madonna del Piano, 10 – 50019

Sesto Fiorentino (FI)

I pagamenti saranno eseguiti con l'emissione di mandati a favore della Società presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 17 via di Novoli n. 25/27 in Firenze da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario n° _____presso la Banca _____ codice IBAN IT _____

Gli avvisi dell'emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società. La Società' dichiara espressamente di esonerare il Consorzio LaMMa da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

Nel caso siano state contestate inadempienze alla Società, il Consorzio può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti fino a che la Società stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 5 – VERIFICHE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente Capitolato, prima della liquidazione della spesa, sarà soggetta a verifica di regolare esecuzione. Da parte della Ditta Aggiudicatrice dovranno essere redatte relazioni in corrispondenza e alle scadenze stabilite all'Art. 9 del Capitolato speciale d'Appalto specificando le attività svolte e i prodotti consegnati. Le relazioni dovranno essere verificate dai tecnici incaricati e dall'Amministratore Unico del Consorzio LaMMa. La liquidazione avverrà a seguito di approvazione da parte dell'Amministratore Unico o suo incaricato. Se la relazione non corrisponde a quanto previsto nell'offerta tecnica, essa viene contestata da Consorzio e se non risolti dalla Ditta i motivi di contestazione entro 30 giorni dalla comunicazione si procede alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Consorzio LaMMa si riserva la facoltà di richiedere l'aumento o la diminuzione della prestazione oggetto del presente contratto nei limiti e nei modi fissati dal D.lgs. 163/2006.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° _____ del _____ con la quale la Soc. _____ –si costituisce fidejussore a favore del Consorzio LaMMa nell'interesse del contraente stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____

L'atto suddetto viene allegato, in originale, al presente contratto sotto la lettera "C".

ART. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE

È fatto divieto alla Società, sotto pena di decadenza del servizio e perdita della cauzione definitiva, di subappaltare il servizio aggiudicatogli, in quanto in sede di presentazione dell'offerta non ha dichiarato che, in caso di aggiudicazione, intendeva subappaltare parti della prestazione, ai sensi del Dlgs 163/2006 art. 118 comma 2.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 9– DIRITTI SUI DATI E SUI MATERIALI, TRATTAMENTO DEI DATI

I dati, i prodotti ed i materiali acquisiti nell'ambito della prestazione oggetto del presente Capitolato saranno di esclusiva proprietà del Consorzio LaMMa, restando precluso all'aggiudicatario ogni uso e divulgazione dei dati e materiali stessi ed estendendo tale preclusione su tutto ciò in genere che potrà

residuare dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto il Consorzio LaMMa, in qualità di Titolare, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29. L'aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

ART. 10 - RECESSO

Il Consorzio LaMMa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 1 (uno) mese.

In caso di recesso la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 11 – RECESSO EX D.P.R. n° 252/1998

Il Consorzio LaMMa si riserva di avvalersi, ai sensi dell'11, comma 2 del D.P.R. n° 252/1998, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente

alla stipula del presente contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico della Ditta SoilData S.r.l. fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivate o connessa al contratto, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 13– NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e la altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006;

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'I.V.A., al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro ed al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA mentre l'imposta di bollo è a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso; l'imposta di registro è a carico della parte che chiede la registrazione.

ART. 15– CLAUSOLE PARTICOLARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del Codice Civile il Dott. Lorenzo Gardin dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai

seguenti articoli: “ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI: MODALITÀ”, “ART. 10 RECESSO”, “ART. 11– RECESSO EX D.P.R. n° 252/1998” e “ART. 12– FORO COMPETENTE”.

Il Consorzio LaMMa

L'Amministratore Unico
(Mario Desideri)

SoilData S.r.l.

Dott. Lorenzo Gardin